

Sentenza n. 142 depositata l'8 luglio 2021

Materia: Sanità, ordinamento civile, principi coord. finanza pubblica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, commi secondo lett.l) e terzo, Cost.**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n.21** (Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie), **art.2, comma 3**

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Puglia n.21 del 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull'art. 2, comma 3 della legge della Regione Puglia n.21 del 2020 che istituisce, dalla data di entrata in vigore della stessa legge, nel piano triennale dei fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali (ASL) *“il dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell'ambito del personale a tempo determinato”*.

Per il ricorrente, la norma disponendo in ambito di personale, interviene nella materia “Ordinamento civile”, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera l) della Cost. che, pertanto, viola; contrasterebbe inoltre con l'art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001 (T.U. sulle amministrazioni pubbliche) che statuisce in via generale l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ammettendo l'assunzione a tempo soltanto in presenza di argomentate giustificazioni che non emergono nella normativa regionale impugnata.

La difesa della Regione Puglia ha obiettato che la censura sopra avanzata sia priva di fondamento in quanto la materia sulla quale va ad incidere la norma regionale impugnata non è l'ordinamento civile (riservata allo Stato), ma la sanità di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'art. 6, comma 6-bis, dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, già citato, prevede che per, i fabbisogni di personale, *“per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore”*. Sulla base del suddetto fondamento normativo, sarebbe stata quindi applicata dalla Regione Puglia la disciplina speciale offerta dall'art. 15- septies del d.lgs. n. 502 del 1992 che consente, per funzioni di particolare rilevanza, l'assunzione di personale a tempo determinato.

Il ricorrente, oltre a non rilevare giustificazioni che possano legittimare l'assunzione, da parte delle ASL, dello psicologo a tempo determinato (in ambito sanitario, sulla base dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992), censura l'art. 2, comma 3, della legge regionale ritenendolo contrastante

anche con i principi di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, lesivo dell'articolo 117, terzo comma, Cost., in quanto l'introduzione della nuova figura professionale nel piano triennale del fabbisogno del personale sanitario delle ASL determinerebbe un aumento di spesa contrastante con il principio dei limiti spesa posto nell'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019 (convertito in legge n. 60 del 2019).

La difesa regionale ha sostenuto l'inammissibilità o quanto meno l'infondatezza di quest'ultima censura ritenendo indimostrata l'illegittimità dell'incremento di spesa, soprattutto perché, nella materia concorrente della salute, la Regione ha autonomia di scelta degli strumenti più idonei per conseguire l'obiettivo del contenimento o taglio dell'ammontare di spesa per il personale sanitario.

Per l'avvocatura statale, l'incremento di spesa, determinato dall'introduzione della figura professionale dello psicologo dirigente a tempo determinato, contrasterebbe con gli obblighi della Regione derivanti dal piano di rientro approvato dall'accordo stipulato il 29 novembre 2010 tra lo Stato e la Regione Puglia per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario in ambito sanitario. In breve, l'art. 2, comma 3, violerebbe gli obblighi posti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 e dall'art. 2, commi 80 e 95 della legge n. 191 del 2009, che sostanziano i principi di coordinamento di finanza pubblica, la violazione dei quali, si riverbera in violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione.

Da parte della difesa, invece, viene sostenuto che l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 21 del 2020, che introduce la nuova figura professionale, non violerebbe i limiti imposti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto la prestazione dello psicologo sarebbe stata prevista all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

La Corte ha dato priorità all'esame della questione sulla compatibilità della norma impugnata con il piano di rientro e con i principi di coordinamento della finanza pubblica, la lesione dei quali sostanzia la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per la Corte, la questione è fondata, in quanto l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 21 del 2020 è illegittimo per non rispettare le norme statali interposte, dettate dal legislatore nazionale in osservanza del parametro costituzionale evocato (art. 117, terzo comma, Cost., che tutela la salute e il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica). Non è stata accolta, pertanto accolta l'eccezione avanzata dalla difesa regionale che la prestazione dello psicologo non comporterebbe un illegittimo incremento dei limiti di spesa perché prevista all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

La Corte richiama innanzitutto l'articolazione del sistema della tutela della salute in due livelli; quello statale che definisce i livelli essenziali di assistenza che lo Stato è tenuto a fornire e l'ammontare delle risorse economiche per il loro funzionamento; quello regionale, che non può

abbassarsi ad un livello inferiore del quello nazionale, ma che può essere superiore in base a risorse autonome. Pertanto, non potrebbero essere assicurati dalle Regioni livelli di assistenza superiori a quelli assicurati dallo Stato ricorrendo a spese in contrasto con i limiti imposti dal piano di rientro della spesa sanitaria.

L'esame della Corte si è inoltrata ulteriormente nel dettaglio, affermando che le risorse stanziare per la prestazione del dirigente psicologo *“sono allocate nel bilancio regionale, nella missione 13, programma 2, titolo 1, ‘Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA’ cioè in una posta di bilancio destinata a finanziare standard di assistenza superiori a quelli essenziali previsti dal piano di rientro”*

Consegue da quanto appena evidenziato che l'impugnato art. 2, comma 3, della l.r. n. 21 del 2020 ha previsto l'introduzione di una nuova figura professionale nelle ASL della Regione Puglia che comporta un incremento di spesa che viola gli obblighi del piano di rientro della spesa sanitaria e contrasta con i principi di coordinamento della finanza pubblica in violazione del parametro costituzionale (art.117, comma terzo, Cost.).